



Procura distrettuale di BOLOGNA

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| REPUBLICA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA | | |
| UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE | | |
| N. 7238 | 18.10.2016 | |
| UOR | CC | RUC |
| Funzione | Matricola | Attribuzione |
| FASCICOLO | | CONTROFASCICOLO |

Ufficio del Procuratore della Repubblica- Giuseppe AMATO

Al Signor Questore di Bologna

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna

Al Signor Comandante Provinciale del Corpo Forestale di Bologna

Ai Signori Responsabili delle Sezioni di polizia giudiziaria

Al Signor Comandante della Polizia locale del Comune di Bologna

Al Signor Direttore generale della ASL di Bologna

Ai Signori Ufficiali di Stato Civile della Provincia di Bologna

E p.c.

Al signor Rettore dell'Università di Bologna- Alma Mater Studiorum

Ai signori Aggiunti e Sostituti procuratori

OGGETTO: Messa a disposizione della autorità giudiziaria dei cadaveri delle persone decedute.

UTILIZZO DELLA SALA AUTOPTICA PER LE AUTOPSIE GIUDIZIARIE.

E' prossima, spero, grazie al contributo fattivo un protocollo operativo – tra la Procura di Bologna, l' Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna, l'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, il Comune di Bologna e la Società Bologna Servizi Cimiteriali Srl per l'utilizzo di una sala autoptica per le autopsie giudiziarie presso il nuovo edificio di Anatomia Patologica presso l'Area Sant'Orsola.

Sarebbe un grande risultato in termini di operatività e di efficienza.

**

In previsione di questo, peraltro, è opportuno inquadrare giuridicamente il tema delle autopsie giudiziarie, onde evitare il rischio, sempre possibile, che, in caso di morte di



una persona, il cadavere venga messo ingiustificatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, pur in difetto delle condizioni di legge, che, lo ricordo, sono rappresentate dalla sussistenza di un "sospetto di reato" (cfr. articolo 116 disp. att. c.p.p.).

Le ipotesi tipiche sono rappresentate dai decessi sulla pubblica via o in abitazione senza assistenza o presenza di terzi.

Analogha situazione si verifica nel caso di morti avvenute presso un struttura sanitaria poco dopo il ricovero del paziente per una causa accidentale, comunque non riconducibile a terzi.

Il "sospetto di reato" che legittima ad investire l'autorità giudiziaria, come è ovvio, significa sussistenza di un *fumus* adeguatamente riscontrato -in termini obiettivi- della commissione di un reato (ad esempio, presenza di lesioni sul corpo possibilmente riconducibili ad azione aggressiva altrui; presenza di lesioni conseguenti ad incidente stradale riconducibile etzologicamente a terzi).

Di tale sospetto il medico deve dare motivata giustificazione nell'atto con cui rimette il cadavere alla autorità giudiziaria, per poter consentire al pubblico ministero di turno di adottare le opportune determinazioni (nel caso, rimettere il cadavere a disposizione del medico necroscopo o dei familiari ovvero disporre la messa a propria disposizione del cadavere per l'autopsia o la visita esterna).

Sospetto di reato, non significa, invece, "dubbio sulle cause della morte".

Infatti, laddove, in assenza di sospetto di reato, il medico chiamato a constatare la morte abbia dubbi sulle cause della medesima deve procedere secondo quanto dettagliato nel regolamento di polizia mortuaria (dpr 10 settembre 1990 n. 285), investendo il medico necroscopo, che procederà a riscontro diagnostico (cfr. articolo 4 del dpr n. 285 del 1990): è il medico necroscopo che, in tale evenienza, ha il compito di accertare la morte, redigendo il certificato di morte.

E' fin troppo ovvio che, qualora nel corso di tale riscontro, dovesse – solo allora- sorgere il sospetto che la morte sia dovuta a reato, sarà il medico settore a sospendere le operazioni e darne –solo allora- dettagliata e immediata comunicazione all'autorità giudiziaria (articolo 45 del dpr n. 285 del 1990).

La prassi di investire l'autorità giudiziaria, oltre che *contra legem*, implica un ingiustificato esborso per l'Erario dovendosi procedere a visite esterne e/o ad autopsia con incarico conferito a consulenti del pubblico ministero.

Ciò che risulta, oltre tutto, foriero di ingiustificati ritardi nella messa a disposizione dei familiari per la sepoltura, in ragione degli incombeni resi necessari per la corretta applicazione delle norma del codice di procedura penale in tema di nomina del consulente del pubblico ministero e dei successivi avvisi di legge.



E' opportuno che il signor Direttore generale della ASL richiami i medici dipendenti al rispetto della ricordata normativa. Ciò valendo, in particolare, per i decessi avvenuti in ospedale: laddove non sussistano situazioni obiettive precedenti al ricovero che possano far sorgere il "sospetto di reato", risulta evidente che la "messa a disposizione del cadavere" alla AG implica un positivo apprezzamento su ipotesi di responsabilità professionali dei sanitari che hanno prestato le cure al paziente nella struttura [ipotesi che vanno chiaramente evidenziate]; mentre il generico, possibile dubbio sulla [sola] causa della morte va risolto nei termini suindicati.

Parimenti, mi sento di prospettare ai Responsabili delle forze di polizia l'opportunità di sensibilizzare il personale dipendente al rispetto delle suindicate indicazioni, comunicando il presente atto di indirizzo, che dovrà essere rappresentato, laddove necessario, al medico chiamato sul posto a redigere il certificato di morte.

A tal riguardo, mi preme sottoporre alla attenzione anche il caso dei suicidi, rispetto ai quali, ovviamente allorquando non sorgano dubbi sulla causa suicidiaria e non emerga il sospetto di reato (segnatamente, quello di cui all'articolo 580 c.p.), grazie anche agli elementi acquisiti dall'organo di polizia intervenuto *in loco*, buona regola è quella di mettere il cadavere a disposizione dei familiari. L'operatore di polizia giudiziaria che apprezzasse il "sospetto di reato" dovrà dettagliarlo in modo puntuale e non genericamente presuntivo, sulla base di scelte immotivate e di comodo.

Ricordo, infine, che **la determinazione finale circa la messa a disposizione o no del cadavere alla autorità giudiziaria è rimessa comunque, definitivamente ed insindacabilmente, a quest'ultima, nella persona del magistrato della procura della Repubblica di turno**, il quale, anche alla luce di quanto rappresentato dalla polizia giudiziaria intervenuta *in loco* potrà adottare le determinazioni definitive.

Ciò - voglio ribadirlo- per evitare - con il mancato rispetto della normativa di settore- di attivare uno strumentario foriero di spese ingiustificate, che finirebbe con il determinare per i familiari della persona deceduta un aggravio di incombenze in un momento particolarmente doloroso.

Aggiungo, solo per completezza, con precipuo riguardo alle competenze dell'Ufficiale di Stato civile, che esclusa la messa a disposizione dell'AG del cadavere, non è configurabile alcuna competenza della stessa AG per il N.O. ai fini del seppellimento o anche, solo, della cremazione.

Rispetto a tale tematica, trattandosi di questione che so controversa, merita di essere affrontata quella dei casi di morte violenta, con cadavere [pur] non messo a disposizione della Autorità giudiziaria [quindi, nei casi in cui difetti il sospetto di reato: ad esempio, suicidio, caduta accidentale, ecc.].

In tale evenienza, una corretta lettura del disposto dell'articolo 77 del dpr 3 novembre 2000 n. 396 non implica, come pure a volte si pretenderebbe, un [inutile] formale N.O. al seppellimento da parte della AG [la quale, infatti, non ha a disposizione il cadavere,



ma, semmai, interessata dagli organi di polizia giudiziaria intervenuti *in loco*, si è determinata a metterlo a disposizione dei familiari].

In tal evenienza, ai fini delle determinazioni dello stato civile è bastevole l'intervento sul posto della polizia giudiziaria alla quale il PM abbia dato la disposizione, in assenza di sospetto di reato, di mettere il cadavere a disposizione dei familiari. Tale disposizione, recepita nel certificato di morte redatto dal medico competente, è da intendere come **implicitamente** espressiva della determinazione della AG rilevante ai fini delle registrazioni degli atti di morte: *ergo*, espressiva del N.O. al seppellimento e, eventualmente, alla cremazione. Del resto, la lettera del citato articolo 77 ritiene bastevole il "processo verbale" sullo stato del cadavere e sulle circostanze relative alla morte che l'operatore di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo provvederà a compilare, nel caso dopo essersi consultato con il PM di turno.

Ciò è da intendere come generale atto di indirizzo dell'Ufficio, ispirato ad evitare attività formali del tutto inutili, nel pieno rispetto della lettera e della *ratio* della legge.

I signori sostituti sono pregati di curare il rigoroso adempimento di quanto rappresentato, ricusando formalmente attività inutili ed ingiustificate.

Ringrazio per l'attenzione.

Bologna 17 ottobre 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
GIUSEPPE AMATO